Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

PRINCIPI REGOLANTI LE CESSIONI DI ARMAMENTI CONVENZIONALI*

25 novembre 1993

* Inclusa la Decisione N.13/97 del Foro per la Sicurezza e la Cooperazione (FSC.DEC/13/97), in data 16 luglio 1997.

Serie "Programma di Azione Immediata", N.3

Nota: I Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali sono stati adottati nella 49ª Seduta Plenaria del Comitato Speciale del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza a Vienna il 25 novembre 1993 (vedere FSC/Giornale N.49).

DOC.FSC/3/96/Rev.1
25 febbraio 1998
ITALIANO
Originale: INGLESE

PRINCIPI REGOLANTI LE CESSIONI DI ARMAMENTI CONVENZIONALI

1. Gli Stati partecipanti riaffermano il loro impegno di agire, nel campo della sicurezza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi e agli altri pertinenti documenti CSCE.

2. Essi ricordano che a Praga il 30 gennaio 1992 hanno concordato che un efficace controllo nazionale delle cessioni di armamenti ed equipaggiamenti sta assumendo la maggiore importanza e hanno deciso di includere la questione dell'introduzione di un approccio responsabile alle cessioni di armamenti quale argomento prioritario nel programma di lavoro per il processo di controllo degli armamenti del dopo Helsinki. Essi richiamano anche la loro dichiarazione contenuta nel Documento di Helsinki del 10 luglio 1992, secondo la quale avrebbero intensificato la loro cooperazione per quanto riguarda efficaci controlli sulle esportazioni applicabili, fra l'altro, alle armi convenzionali.

I

3. Gli Stati partecipanti riaffermano:

(a) il loro impegno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, a promuovere l'instaurazione della pace e della sicurezza internazionali con la minore diversione possibile di risorse umane ed economiche a fine di armamento, nonché il loro convincimento che la riduzione delle spese militari mondiali potrebbe avere un significativo impatto positivo sullo sviluppo sociale ed economico di tutti i popoli;

(b) la necessità di assicurare che gli armamenti ceduti non vengano impiegati in violazione dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

(c) la loro adesione ai principi di trasparenza e restrizione nelle cessioni di armamenti convenzionali e della tecnologia connessa, nonché la loro volontà di promuovere tali principi nel dialogo sulla sicurezza intrapreso nell'ambito del Foro di Cooperazione per la Sicurezza;

(d) la loro ferma convinzione che accumulazioni eccessive e destabilizzanti di armamenti convenzionali rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza nazionali, regionali e internazionali;

(e) la necessità di efficaci meccanismi nazionali per il controllo delle cessioni di armamenti convenzionali e della tecnologia connessa e l'esigenza che le cessioni abbiano luogo nel quadro di tali meccanismi;

(f) il loro sostegno e impegno affinché siano forniti i dati e le informazioni richiesti dalla Risoluzione delle Nazioni Unite che ha istituito il Registro degli Armamenti Convenzionali, al fine di assicurarne un'efficace applicazione.

II

4. Al fine di perseguire il comune obiettivo consistente in un nuovo approccio comune e di cooperazione alla sicurezza, ciascuno Stato partecipante promuoverà e, mediante un efficace meccanismo di controllo nazionale, imporrà debite

restrizioni alle cessioni di armamenti convenzionali e della tecnologia connessa. Per dare effetto a quanto sopra:

(a) Ciascuno Stato partecipante, nel considerare le cessioni proposte terrà conto di quanto segue:

(i) il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel paese ricevente;

(ii) la situazione interna e regionale entro e nell'area circostante il paese ricevente, alla luce delle tensioni o dei conflitti armati esistenti;

(iii) la pratica di osservanza da parte del paese ricevente degli impegni internazionali, in particolare quelli sul non ricorso all'uso della forza e quelli nel campo della non proliferazione, o in altri ambiti del controllo degli armamenti e del disarmo;

(iv) la natura e il costo degli armamenti da cedere in relazione alla situazione del paese ricevente, ivi incluse le sue legittime esigenze di sicurezza e di difesa e l'obiettivo della minore possibile diversione di risorse umane ed economiche a fini di armamento;

(v) le esigenze del paese ricevente perché possa essere in condizione di esercitare il proprio diritto alla legittima difesa individuale o collettiva, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

(vi) se le cessioni costituiscono contributo ad una risposta appropriata e proporzionata del paese ricevente alle minacce militari e alle minacce alla sicurezza cui il paese stesso deve far fronte;

(vii) le legittime necessità di sicurezza interna del paese ricevente;

(viii) le esigenze del paese ricevente perché possa essere in condizione di partecipare a operazioni di mantenimento della pace o ad altre misure, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite o della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

(b) Ciascuno Stato partecipante eviterà cessioni che potrebbero:

(i) essere utilizzate per la violazione o la soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(ii) minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati e di territori delle cui relazioni esterne abbia la responsabilità internazionalmente riconosciuta un altro Stato;

(iii) contravvenire ai suoi impegni internazionali, in particolare per quanto concerne le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o le decisioni prese dal Consiglio CSCE, o agli accordi sulla non

proliferazione, o ad altri accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo;

(iv) prolungare o aggravare un conflitto armato esistente, tenendo conto della legittima esigenza di autodifesa;

(v) mettere a repentaglio la pace, introdurre capacità militari destabilizzanti in una regione o contribuire altrimenti all'instabilità regionale;

(vi) essere dirottate entro il paese ricevente o riesportate per scopi contrari agli obiettivi del presente documento;

(vii) essere impiegate a scopo di repressione;

(viii) sostenere o incoraggiare il terrorismo;

(ix) essere impiegate per fini diversi dalle legittime esigenze di difesa e di sicurezza del paese ricevente.

III

5. Inoltre, ciascuno Stato partecipante:

(a) rifletterà, secondo necessità, i principi enunciati nella Sezione II nei propri documenti di politica nazionale regolanti le cessioni di armamenti convenzionali e della tecnologia connessa;

(b) prenderà in considerazione la prestazione di assistenza reciproca nell'istituzione di meccanismi nazionali

efficaci per il controllo delle cessioni di armamenti convenzionali e della tecnologia connessa;

(c) scambierà informazioni, nel contesto della cooperazione per la sicurezza nell'ambito del Foro di Cooperazione per la Sicurezza, sulla legislazione e la prassi nazionali nel campo della cessione degli armamenti convenzionali e della tecnologia connessa e sui meccanismi di controllo di tali cessioni.

APPENDICE

FSC.DEC/13/97
16 luglio 1997

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Foro di Cooperazione per la Sicurezza

ITALIANO
Originale: INGLESE

191ª Seduta Plenaria
FSC Giornale N.197, punto 5 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.13/97

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza,

ricordando la risoluzione 46/36L dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Trasparenza nel Settore degli Armamenti, con cui gli Stati membri venivano invitati, tra l'altro, "ad adottare misure su una base nazionale, regionale e globale, anche in seno ai fori appropriati, al fine di promuovere l'apertura e la trasparenza nel settore degli armamenti",

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE per quanto concerne il Registro degli Armamenti Convenzionali delle Nazioni Unite al quale tutti gli Stati partecipanti dovrebbero impegnarsi a contribuire,

tenendo conto dei paragrafi 8 e 11 della Decisione N.14/95 (FSC.DEC/14/95) del 19 luglio 1995 sui seguiti al Seminario sui Principi che Regolano le Cessioni di Armamenti

Convenzionali nonché dei paragrafi 3 e 4 della Decisione del 24 febbraio 1993 sulle Cessioni di Armamenti Convenzionali,

decide quanto segue:

1. A partire dal 1998 gli Stati partecipanti scambieranno informazioni in seno all'FSC e su una base annua e non oltre il 15 maggio di ogni anno, relativamente alle loro cessioni di sistemi di armamenti ed equipaggiamenti per l'anno solare precedente nelle categorie e nei modelli stabiliti dal Registro degli Armamenti Convenzionali delle Nazioni Unite come risulta dall'allegato.

2. Le informazioni scambiate verranno anche fornite al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC). Il CPC includerà tali informazioni nei suoi periodici esami e rassegne.

3. Tale scambio di informazioni sarà riveduto nel corso di riunioni speciali del Gruppo di lavoro A dell'FSC, che avranno luogo con scadenza annuale immediatamente dopo il termine stabilito al paragrafo 1.

La presente Decisione sostituisce il paragrafo 11 della Decisione FSC N.14/95 nonché il paragrafo 4 della Decisione FSC del 24 febbraio 1993.

La presente Decisione entra in vigore il 16 luglio 1997 e sarà allegata al Documento sui Principi che Regolano le Cessioni di Armamenti Convenzionali.

FSC.DEC/13/97
16 luglio 1997
Allegato

Categorie di sistemi d'arma ed equipaggiamento soggette allo scambio di informazioni sulle cessioni di armamenti convenzionali

1. Carri Armati

Veicoli da combattimento corazzati semoventi cingolati o ruotati con elevata mobilità fuori-strada e un elevato livello di protezione diretta, con un peso a vuoto di almeno 16,5 tonnellate metriche, con un cannone principale a fuoco diretto ad alta velocità iniziale di almeno 75 millimetri di calibro.

2. Veicoli corazzati da combattimento

Veicoli semoventi cingolati, semicingolati o ruotati, con protezione a mezzo corazza e mobilità fuori-strada: (a) progettati ed equipaggiati per trasportare una squadra di quattro o più soldati di fanteria oppure (b) dotati di un cannone incorporato o aggregato di almeno 12,5 millimetri di calibro o di un lanciamissili.

3. Sistemi di artiglieria

Cannoni, obici, pezzi di artiglieria, che associano le caratteristiche di un cannone o di un obice, mortai o sistemi lanciarazzi multipli, capaci di colpire obiettivi superficiali con puntamento primario indiretto, con un calibro di 100 millimetri e oltre.

4. Aerei da combattimento

Aerei ad ala fissa e ad ala a geometria variabile progettati, equipaggiati o modificati per colpire obiettivi impiegando missili guidati, razzi non guidati, bombe, armi da fuoco, cannoni, o altre armi di distruzione, incluse le versioni degli aerei che effettuano missioni speciali di guerra elettronica, di soppressione della difesa antiaerea o di ricognizione. Il termine "aereo da combattimento" non comprende aerei di addestramento primario a meno che questi non siano progettati, equipaggiati o modificati come descritto sopra.

5. Elicotteri d'attacco

Aerei ad ala rotante progettati, equipaggiati o modificati per colpire obiettivi impiegando armi guidate o non guidate controcarro, aria-superficie, aria-sottosuperficie o aria-aria ed equipaggiati con un sistema incorporato di controllo del tiro e di puntamento per tali armi, incluse le versioni degli aerei che effettuano speciali missioni di ricognizione o di guerra elettronica.

6. Navi da guerra

Navi o sottomarini armati ed equipaggiati per uso militare con un dislocamento standard di 750 tonnellate metriche o superiori, nonché quelli con un dislocamento standard inferiore a 750 tonnellate metriche, equipaggiati per il lancio di missili con un raggio d'azione di almeno 25 chilometri o siluri con un raggio d'azione analogo.

7. Missili e lanciamissili

Razzi guidati o non guidati, missili balistici o di crociera capaci di lanciare una testata o un'arma di distruzione ad una distanza di almeno 25 chilometri, nonché mezzi progettati o modificati specificatamente per lanciare tali missili o razzi, se non compresi nelle categorie da 1 a 6. Ai fini del presente scambio di informazioni, questa categoria:

(a) include anche veicoli telecomandati con le caratteristiche dei missili definiti sopra;

(b) non include i missili terra-aria.

Scambio di Informazioni sulle Cessioni di Armamenti Convenzionali

ESPORTAZIONI

Stato notificante: Anno solare di riferimento:
Lingua originale: Data di presentazione:

OSSERVAZIONI

Categorie (I-VII)	Stato(i) importatore(i) finale(i)	Quantità	Stato di origine (se non è esportatore)	Dislocazione intermedia (se del caso)	Descrizione delle voci	Note sulla cessione
I. Carri Armati						
II. Veicoli corazzati da combattimento						
III. Sistemi di artiglie-ria di grosso calibro						
IV. Aerei da combattimento						
V. Elicotteri d'attacco						
VI. Navi da guerra						
VII. Missili e lancia-missili						

Scambio di Informazioni sulle Cessioni di Armamenti Convenzionali

IMPORTAZIONI

Stato notificante: Anno solare di riferimento:
Lingua originale: Data di presentazione:

OSSERVAZIONI

Categorie (I-VII)	Stato importatore finale	Quantità	Stato di origine (se non è esportatore)	Dislocazione intermedia (se del caso)	Descrizione delle voci	Note sulla cessione
I. Carri Armati						
II. Veicoli corazzati da combattimento						
III. Sistemi di artiglie-ria di grosso calibro						
IV. Aerei da combattimento						
V. Elicotteri d'attacco						
VI. Navi da guerra						
VII. Missili e lancia-missili						

Per ulteriori informazioni
sull'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa e le sue attività:

Segretariato OSCE
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Vienna (Austria)
Telefono: (+431) 514 36-0
Telefax: (+431) 514 36-96
E-mail: pm-dga@osce.org

Per altre copie del presente documento e per
altri testi pubblicati dall'OSCE:

Ufficio di Praga del Segretariato dell'OSCE
Rytírská 31
CZ-110 00 Prague 1 (Czech Republic)
Telefono: (+420-2) 216 10-217
Telefax: (+420-2) 2422 38 83 or 216 10-227
E-mail: quest@osceprag.cz

DOC.FSC/3/96/Rev.1 PIA03IA5
Stampato a Vienna, Austria
dal Segretariato dell'OSCE
Sezione per i Servizi di Conferenza dell'OSCE
25 febbraio 1998